

Codice A1508A

D.D. 23 gennaio 2017, n. 44

Fondazione Ospedale Civico di Dogliani - Sacra Famiglia, con sede nel Comune di Dogliani (CN). Estinzione.

La Fondazione Ospedale Civico di Dogliani - Sacra Famiglia con sede in Dogliani (nel seguito: Fondazione), già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ha ottenuto, a norma delle LL.RR. nn. 10 e 11 del 19/03/1991, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e contestualmente l'approvazione dello statuto vigente con D.D. n. 422 adottata in data 14/12/2004.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 5 dello statuto vigente, ha lo scopo di:

“- perseguire finalità socio-sanitarie-assistenziali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità;

- fornire assistenza alle persone non autosufficienti (...);

- promuovere gli interventi necessari per prevenire il disagio personale e l'emarginazione sociale;

- coordinare, promuovere e sostenere, anche finanziariamente, le Associazioni di volontariato e le Istituzioni pubbliche e private, i cui scopi coincidano con quelli della Fondazione;

- perseguire il miglioramento della qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio in cui opera la Fondazione (...);

- raccogliere ed analizzare documentazione socio-sanitaria e culturale utile per lo svolgimento di studi e dibattiti (...);

- predisporre ed erogare beni e servizi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita (...);

- promuovere e sviluppare la cultura in ogni sua forma e campo;

- tutelare e valorizzare la natura, l'ambiente, lo sport dilettantistico e tutte le altre attività volte a migliorare la qualità della vita;

- realizzare ricerche, indagini, pubblicazioni, convegni e dibattiti (...)."

La Fondazione è stata sottoposta a gestione commissariale, nel periodo 24/12/2014 – 31/12/2016, a causa della grave situazione economico-finanziaria nella quale la medesima versava:

- dal 24/12/2014 al 31/01/2016, in esecuzione dei decreti del Presidente della Provincia di Cuneo, n. 40 del 24/12/2014 e n. 67 del 17/12/2015, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. L, della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, il quale attribuiva alle Province le funzioni in materia di *“controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario”* ;

- dal 01/02/2016 al 31/12/2016, in esecuzione delle DD.G.R. nn. 11-2963 del 29/02/2016 e 24-3884 del 05/09/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, disciplinante l'attuazione, a partire dal gennaio 2016, del processo di riallocazione, in capo alla Regione, di talune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, anche ai sensi della sopra citata L.R. 1/2004, indicate in un apposito allegato A), tra le quali, con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle II.PP.A.B., *“(…) lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario”*.

Il mandato conferito, in fase di proroga, al Commissario straordinario con la sopra citata D.G.R. n. 24-3884 del 05/09/2016 prevedeva, tra l'altro, ai punti 2 e 3 *“perseguire nelle attività necessarie per adottare una valutazione definitiva circa l'esistenza delle condizioni di prosecuzione*

dell'attività istituzionale della Fondazione (...)" e "nel caso di esito negativo delle attività di cui al punto 2), avviare il processo di estinzione della Fondazione (...)".

Al riguardo, il Commissario straordinario, nella relazione di fine mandato adottata con determinazione commissariale n. 31 del 29/12/2016, ha dato atto:

- del venir meno, nel mese di dicembre 2016, della disponibilità degli Istituti bancari di erogare il finanziamento necessario per concretizzare un piano di soddisfazione dei creditori, con i quali ultimi, peraltro, il medesimo aveva mantenuto, nel tempo, rapporti atti ad ottenere che gli stessi si astenessero dall'avviare azioni esecutive;
- del venir meno, recentemente, da parte di taluni creditori, dell'atteggiamento di disponibilità fino ad allora manifestato;
- dell'impossibilità per la Fondazione, stante l'esito negativo della trattative con gli Istituti bancari ed in assenza di alternative percorribili, di far fronte al debito accumulato nelle passate gestioni e, dunque, di conseguire i propri scopi istituzionali.

Il Commissario straordinario, pertanto, in esecuzione dell'atto sottoindicato, con nota avanzata in data 29/12/2016 (prot. reg. 45589), presentava istanza di estinzione della Fondazione per l'impossibilità di conseguimento dei suoi scopi ai sensi dell'art. 27 del Cod. civ..

Infatti il Commissario, con determinazione n. 30 del 27/12/2016, di cui al verbale, stessa data, n. 4.041 di Repertorio e n. 1.906 di Raccolta, registrato in Torino – 3, Ufficio delle Entrate in data 28/12/2016 al n. 22.771, serie 1T, rogito Notaio Avv. Giovanni Vittorio Giunipero di Corteranzo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, ha determinato, a fronte del permanere di una pesante situazione debitoria in capo alla Fondazione nonché dell'impossibilità di ricevere finanziamenti dal sistema bancario, funzionali al realizzo di un piano di soddisfazione dei creditori, lo scioglimento anticipato della Fondazione Ospedale Civico di Dogliani - Sacra Famiglia con sede in Dogliani per l'impossibilità della stessa di risanare la situazione debitoria pregressa e, dunque, di conseguire i propri scopi ai sensi dell'art. 27 del Cod. civ..

Preso atto che:

- nel citato atto notarile il dott. Angelo Barzelloni o il dott. Alberto Rabbia, entrambi dottori commercialisti con studio in Mondovì, Viale Vittorio Veneto n. 17, sono stati proposti quali commissari liquidatori, nomina di spettanza del Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di Attuazione del Cod. civ., considerata la necessità di gestire l'amministrazione del patrimonio della Fondazione nel periodo ricompreso tra l'inizio della liquidazione e l'attribuzione finale dei beni;

- l'art. 32 del vigente statuto prevede che *"in caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, sentita l'Assemblea dei Membri, ad altri enti od organizzazioni, non lucrativi, che perseguano finalità analoghe, ovvero affini a quelli della Fondazione. (...)"* ;

- dal citato atto notarile si evince che non può darsi corso a quanto previsto dal suddetto art. 32 del vigente statuto in materia di Assemblea dei Membri *"in quanto non sussistono soggetti che rivestano tale qualifica"*;

- nel citato atto notarile è stato individuato, ai sensi dell'art. 31 del Cod. civ. e in conformità del sopra citato articolo statutario, quale ente beneficiario dell'eventuale residuo attivo patrimoniale, esperita la liquidazione della Fondazione, con il vincolo di destinazione socio- assistenziale, il Comune di Dogliani.

Il patrimonio dell'estinguenda Fondazione, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così composto:

1) fabbricato, ex Ospedale Civico di Dogliani, sito in Dogliani, Via Ospedale n. 1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Dogliani al foglio 07, particella n. 43, sub. 1, categoria B/2.

E' ubicato nella zona residenziale del concentrico ed insiste su un'area di circa mq. 3.200, di cui circa mq. 1.300 di superficie coperta dal corpo di fabbrica e circa mq. 1900 liberi adibiti a verde e parcheggio. Il fabbricato è costituito da un corpo centrale di tre piani fuori terra oltre un piano ammezzato ed uno interrato, nonché da due ali laterali costruite negli anni 50/60; nel periodo 2005-2008 sono stati effettuati importanti lavori di ristrutturazione interna con un ampliamento del piano interrato e con interventi finalizzati all'adeguamento alle norme vigenti.

Il piano seminterrato ha una superficie di circa mq. 1.600, il piano terreno di circa mq. 1.300, il piano primo di circa mq. 1.240, il piano ammezzato di circa mq. 225, il piano secondo di circa mq. 545 e il piano sottotetto di circa mq. 300.

Il fabbricato è ora in ottimo stato di conservazione ed è privo di problemi strutturali.

Il valore dell'immobile, quale risulta dalla relazione di stima redatta in data 20/12/2016 dal Geom. Aldo Botto, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, viene stimato tra € 4.000.000,00 ed € 5.500.000,00;

2) fabbricato, ex Dispensario Antitubercolare, ora parte della R.S.A., sito in Dogliani, Via Savona n. 45, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Dogliani al foglio 07, particella n. 82.

E' ubicato nella zona residenziale del concentrico ed insiste su un'area di circa mq. 963, di cui circa mq. 364 di superficie coperta dal corpo di fabbrica e circa mq. 599 liberi adibiti a corte di pertinenza e parcheggio.

Il fabbricato è costituito da un piano terra di circa mq. 364, un piano interrato di circa mq. 34 e un piano primo di circa mq. 112.

Il fabbricato è in buono stato di manutenzione, anche in relazione a recenti interventi, e non ha problemi strutturali.

Il valore dell'immobile, quale risulta dalla relazione di stima redatta dal Tecnico sopraindicato in data 20/12/2016 viene stimato in € 500.000,00.

Per i motivi esposti, considerato che la Fondazione non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo socio-assistenziale, stante l'accertata impossibilità di far fronte al debito accumulato e stante l'assenza di alternative che possano rimediare alla situazione di dissesto, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dagli artt. 27 e 31 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per la Fondazione l'impossibilità di raggiungere i propri scopi.

Ciò stante;

visti gli atti;

visti gli artt. 27 e 31 del Codice Civile;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

vista la D.D. n. 422 in data 14/12/2004 con cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione dello statuto vigente;

visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la Legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione;

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. vo n. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della Legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

- di accertare l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica prevista dall'art. 27 del Codice civile in quanto, come indicato in premessa, la Fondazione Ospedale Civico di Dogliani - Sacra Famiglia, avente sede nel Comune di Dogliani, non è più in grado di perseguire lo scopo prefissato nell'atto costitutivo;

- di autorizzare l'iscrizione dell'estinzione della Fondazione Ospedale Civico di Dogliani - Sacra Famiglia, avente sede nel Comune di Dogliani, nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, ad avvenuta liquidazione, a favore del Comune di Dogliani, con il vincolo della destinazione a servizi socio-assistenziali.

L'estinzione della Fondazione è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE

Dott. Gianfranco BORDONE